



ALLEGATO alla deliberazione CC
n. 13 del 23-03-2013

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1 FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento vengono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati finalizzati all'incentivazione dello sviluppo della comunità comunale, in applicazione all'articolo 12 della legge 07/08/1990, n. 241.

ARTICOLO 2 AREE DI INTERVENTO

1. La concessione del contributo deve essere finalizzata al sostegno di attività di interesse pubblico o con finalità pubblica, nell'ambito delle seguenti aree di intervento:

- attività culturali, educative e di orientamento;
- attività volte allo sviluppo economico e alla promozione e sviluppo del turismo;
- attività umanitarie, socio-assistenziali, del volontariato e delle pari opportunità;
- attività volte alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, alla promozione e realizzazione delle attività di protezione civile;
- attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- altre attività rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente.

2. Annualmente la Giunta comunale potrà definire, compatibilmente con le risorse di bilancio stanziare, aree prioritarie di intervento e linee di indirizzo specifiche per l'assegnazione dei contributi.

ARTICOLO 3 TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1. Le tipologie di contributi da erogare per ciascuna delle aree di intervento sono le seguenti:

- contributi per attività istituzionali ordinarie annuali del Comune o per la realizzazione di progetti specifici e iniziative di particolare rilevanza per la comunità comunale in relazione alle ricadute sul territorio e sull'immagine della città di Viadana e alla significatività in riferimento alle politiche, alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale;
- sussidi ed ausili finanziari, allorché si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
- agevolazioni in natura consistenti nella concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale o nella concessione di prestazioni di servizi a titolo gratuito o a tariffe agevolate.

2. Non sono ammissibili a contributo le iniziative dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o proventi che costituiscono forme di finanziamento per soggetti terzi; è fatto salvo il caso di iniziative per le quali sia prevista la raccolta di fondi per finanziare attività di alto rilievo sociale e di beneficenza. Non sono altresì ammessi contributi per iniziative che costituiscano pubblicizzazione o promozione alla vendita, anche non diretta, di beni e servizi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 4 BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

1. Sono ammissibili al contributo iniziative o progetti promossi da Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni ed Enti che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo o per natura giuridica, non perseguano fini di lucro.

I contributi sono concessi a:

- enti pubblici e organismi di diritto pubblico;
- associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente attività o realizzano progetti di specifico e particolare interesse in favore della comunità;
- soggetti privati e soggetti del terzo settore;
- comitati, organismi rappresentativi di interessi diffusi, cooperative sociali.

La richiesta di erogazione di contributi non potrà essere presentata prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di costituzione dei soggetti sopra individuati, diversi dalle persone fisiche.

Ove richiesto dalla legge o da altro regolamento comunale, i soggetti di cui al presente comma dovranno risultare regolarmente iscritti nei registri appositamente previsti.

2. Non possono essere destinatari di benefici di cui al presente regolamento i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto 3, lettere a - b - c -d, del successivo art. 7.

3. Ad uno stesso soggetto non può essere corrisposto più di un contributo per la stessa iniziativa.

Non possono essere concessi contributi a favore di organizzazioni partitiche e sindacali o loro articolazioni politico-organizzative.

ARTICOLO 5 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i benefici disciplinati da normative statali e regionali speciali nonché dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 6 CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE

1. La concessione di contributi, sussidi ed ausilli finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui al presente regolamento viene disposta dal Dirigente/Titolare di posizione organizzativa sulla base delle risultanze effettuate da apposite commissioni di valutazione, in base alle risorse disponibili, alle domande ammissibili ed alle proposte presentate dalle unità organizzative competenti per materia, con riferimento ai criteri generali individuati ai commi successivi del presente articolo che vengono elencati in ordine di importanza, il cui peso sarà definito annualmente con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Le commissioni di valutazione dovranno essere composte da almeno tre membri e comunque da un numero dispari di componenti, tra i quali verrà nominato un presidente. I componenti delle commissioni dovranno essere individuati tra i dipendenti del comune in base alle specifiche competenze e l'attività di ciascuna commissione verrà svolta in orario d'ufficio e nell'ambito dello svolgimento delle mansioni proprie di ciascun componente.

2. I contributi per attività istituzionale ordinaria del Comune sono assegnati fino all'importo massimo pari al __ (80%) __ della spesa preventivata tenuto conto dei seguenti criteri:

- assenza di fini di lucro negli scopi statuari;
- utilità, importanza e rilievo civile e sociale delle finalità statuarie e dell'attività svolta;
- coerenza e attinenza dell'attività con i programmi e le funzioni comunali;
- rilevanza per il territorio comunale dell'attività;
- capacità di parziale autofinanziamento;
- entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica;
- valorizzazione delle risorse umane impiegate per lo svolgimento delle attività (personale dipendente, collaboratori esterni, volontariato e lavoro di rete);
- coinvolgimento attivo e valorizzazione del volontariato nella realizzazione dell'attività ordinaria;

3. I contributi per progetti sono assegnati fino all'importo massimo pari al ___(80%) ___ della spesa preventivata, tenendo conto dei seguenti criteri:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi per i cittadini del Comune;
- conformità con i programmi, gli obiettivi generali e le funzioni del Comune;
- valenza e ripercussione territoriale;
- entità dell'autofinanziamento da parte del beneficiario del contributo
- entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica;
- rappresentatività del soggetto proponente;
- progetti realizzati con il coinvolgimento attivo del volontariato;
- progetti atti a promuovere pari opportunità per gruppi e categorie in situazione di svantaggio;

CAPO II - PROCEDURE DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI O BENEFICI ECONOMICI

ARTICOLO 7

PROCEDURA DI EROGAZIONE

1. Ogni anno entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio il Responsabile del provvedimento di concessione del beneficio economico, competente per materia, predispose un avviso in cui rende pubbliche le linee di indirizzo per l'erogazione di contributi adottate dalla Giunta comunale per la specifica area di intervento, in coerenza con la programmazione di bilancio, e fissa un termine per la raccolta delle domande di contributo non superiore a 60 giorni.
2. Le domande di contributo dovranno essere redatte utilizzando il modulo predisposto dall'ente, rendendolo disponibile sul sito istituzionale unitamente all'avviso per la presentazione delle istanze e presso il Servizio Relazioni con il Pubblico dell'Ente.
3. Le istanze presentate dovranno contenere la dichiarazione, a firma del legale rappresentante in caso di ente/associazione, riguardante:
 - a. l'assenza di cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - b. la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici e privati;
 - c. l'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;
 - d. la mancanza di cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici previste dagli artt. 7 della legge 2 maggio 1974, n.195, come modificato dall'art. 9 co.

28 della Legge n. 96/2012 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modifiche e integrazioni;

- e. il conseguimento in passato di benefici economici da parte di enti pubblici;
- f. l'eventuale iscrizione del richiedente in appositi albi/elenchi, con gli estremi del provvedimento d'iscrizione;
- g. la dichiarazione relativa alla posizione IVA. Gli enti richiedenti soggetti IVA, anche parzialmente, nel bilancio preventivo devono evidenziare i costi depurati della relativa IVA o quantificarne il relativo ammontare;
- h. la dichiarazione attestante la richiesta di contributi ad altri enti pubblici/privati, o ad altri Uffici comunali per la stessa attività;
- i. la coerenza delle norme statutarie e/o organizzative dell' Ente/Associazione/Istituzione con l'art. 6 co. 2 del D.L. 78/2010 o che le medesime disposizioni non si applicano all'Ente/Associazione/Istituzione;

Il possesso dei requisiti richiesti per usufruire dei benefici di cui al presente regolamento e le certificazioni relative saranno rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modulo allegato al presente regolamento.

4. Le istanze devono, in ogni caso, essere accompagnate da:

- a. una relazione descrittiva dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari e fruitori, della sua rilevanza socio-culturale e territoriale;
- b. un preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.
- c. una scheda dati dell'associazione con indicazione del numero del personale dipendente e/o dei volontari, redatta sugli appositi moduli (scaricabili dal sito internet del Comune);
- d. lo statuto e/o atto costitutivo dell'ente o la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune.

5. Qualora l'erogazione delle provvidenze sia prevista in una unica soluzione le istanze devono essere corredate da una relazione consuntiva sull'attività debitamente documentata, sui risultati conseguiti, sulle entrate accertate e sulle spese sostenute.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PROVVIDENZE

1. Ai fini della determinazione dei contributi si prendono in considerazione tutti i costi vivi e documentabili necessari con esclusione della valorizzazione del lavoro volontario e dell'uso di strumentazione propria ed al netto di contributi di altre Pubbliche Amministrazioni.

2. L'erogazione dei finanziamenti e benefici è disposta, dai dirigenti/responsabili competenti per materia, nel seguente modo:

- a. contributi per le attività istituzionali ordinarie annuali del Comune:
 - a.1 il 50%: entro 30 giorni dalla esecutività della determinazione di concessione;
 - a.2 la residua parte: a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo comunale;
- b. contributi per progetti e attività e/o iniziative specifiche a consuntivo, previa presentazione di relazione sull'attività debitamente documentata, sui risultati conseguiti, sulle entrate accertate e sulle spese sostenute.

3. In casi particolari, potrà essere erogata un'anticipazione fino all'80% dell'ammontare complessivo se specificatamente richiesto e motivato nella domanda.

4. Non sono comunque ammesse a contributo:

- l'imposta sul valore aggiunto (IVA), in quanto detraibile;

- il deficit d'esercizio dell'anno precedente;
- pasti (pranzi, cene e buffets) che non siano strettamente attinenti all'organizzazione di specifici progetti ammessi a finanziamento;
- acquisto di bevande alcoliche;
- l'attività resa a titolo di volontariato;
- spese di beneficenza e spese legate all'organizzazione di eventi il cui ricavato viene devoluto in beneficenza;
- interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura, eventuali tributi non versati e risarcimento di danni per responsabilità civile;
- compensi eventualmente previsti per componenti di organi direttivi;
- spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati ai benefici nell'ambito delle singole manifestazioni ammesse al contributo;
- compensi ed onorari corrisposti a consulenti;
- ogni altra spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non sia stata supportata da adeguata documentazione.

In riferimento alla realizzazione di progetti, sono ammesse a contributo le spese generali sostenute nel limite massimo del 15%.

5. La mancata presentazione delle attestazioni richieste, sia in fase preventiva che a consuntivo, impedisce l'erogazione del contributo. L'eventuale acconto deve essere restituito per intero, pena il recupero forzoso della somma dovuta, maggiorata degli interessi legali.

Il contributo assegnato potrà essere liquidato solo qualora le spese effettivamente sostenute siano uguali o maggiori alla somma delle altre entrate conseguite ed evidenziate nel rendiconto e/o bilancio.

Qualora l'ente beneficiario evidenzi entrate tali da determinare un avanzo di amministrazione, il contributo viene liquidato in misura ridotta tenuto conto delle maggiori entrate. L'ente beneficiario è tenuto alla restituzione della parte eccedente l'anticipazione eventualmente già liquidata, maggiorata degli interessi legali.

Qualora in sede di consuntivo, si verificano significative discordanze rispetto al preventivo, il responsabile di servizio valuterà eventuali decurtazioni del contributo concesso.

Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare alcuna spesa, lo stesso è tenuto a comunicare all'Ufficio competente il mancato svolgimento del progetto che si proponeva di svolgere ovvero ha facoltà di richiedere, motivandola, una proroga nella misura massima di 12 mesi. In difetto o qualora anche i termini di proroga non venissero rispettati, l'eventuale anticipo deve essere restituito per intero, pena il recupero forzoso della somma dovuta, maggiorata degli interessi legali.

ARTICOLO 9 RENDICONTAZIONE

1. La rendicontazione deve avvenire a completo svolgimento dell'attività ordinaria e/o del progetto ammesso al contributo entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione dell'attività.

2. Il rendiconto è composto dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario che attesti:

- il regolare svolgimento delle attività ed iniziative ammesse a contributo;
- l'ammontare dei costi sostenuti per l'attività ordinaria e/o per i progetti;
- che l'importo del contributo non è superiore al disavanzo verificatosi per le attività, le iniziative, gli acquisti ammessi a contributo;
- la posizione IVA e ritenuta d'acconto;
- le indicazioni relative ad altre eventuali fonti di finanziamento;

- che le entrate disponibili sono state impiegate per il perseguimento dei fini statutari nel corso dell'anno di riferimento;
- b) documenti di spesa almeno fino all'importo del contributo concesso;
- d) relazione sull'attività svolta o sul progetto realizzato;
- e) bilancio e/o rendiconto consuntivo di competenza.
3. I documenti di spesa devono:
- essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
 - essere intestati all'ente beneficiario del contributo;
 - essere debitamente quietanzati;
 - essere riconducibili alle spese previste per l'assegnazione del contributo.
4. In caso di spese esenti IVA deve essere indicato l'articolo di legge che prevede tale esenzione.
5. In caso di conferimento di incarichi per prestazione di servizi le note devono indicare i dati anagrafici, il codice fiscale del/la beneficiario/a, la motivazione del compenso, la data, la ritenuta d'acconto e il versamento della ritenuta.
6. Gli scontrini di cassa sono eccezionalmente ammessi limitatamente fino all'importo massimo complessivo di € 100. Se allegati ad una richiesta di rimborso dovranno essere accompagnati da una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'ente comprovante l'effettivo utilizzo dei beni acquistati per l'attività oggetto del contributo.
7. Non sono riconosciuti pagamenti in contanti fatto salvo quelli relativi all'acquisto di valori bollati, pagamenti SIAE, dovuti per l'imposta di affissione e similari e in ogni caso nel rispetto dei limiti di importo stabiliti dalla legge in materia di tracciabilità. Sono riconosciuti pagamenti online, purchè comprovati da relativo estratto conto bancario.

CAPO III ASSEGNAZIONE IMMOBILI

ARTICOLO 10

1. L'amministrazione Comunale di Viadana ha la facoltà di concedere in uso a titolo gratuito o a canone agevolato ad associazioni, enti pubblici o privati e persone, aventi sede nel territorio comunale (o che ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale rivestano interesse generale per la collettività), gli immobili e le strutture di proprietà comunale per lo svolgimento delle finalità associative o per l'esercizio di attività di valenza sociale o comunque rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo o per fissarne la sede.
2. Le modalità e i criteri per l'assegnazione sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale al quale si rimanda.

CAPO IV FINANZIAMENTI E BENEFICI DIVERSI

ARTICOLO 11 INTERVENTI ECCEZIONALI

1. I finanziamenti ed i benefici sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune è coerente ai valori morali, sociali, culturali presenti nella comunità viadanese.

CAPO V - ALBO DEI BENEFICIARI

ARTICOLO 12

ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ALBO DEI BENEFICIARI

1. E' istituito, ai sensi del D.P.R. 7.4.2000 n. 118, l'albo dei soggetti, pubblici e privati a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo, suddiviso nelle aree di intervento di cui all'Art. 2, è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati erogati benefici nel precedente esercizio
3. Il Settore competente per materia cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
4. L'Albo viene pubblicato permanentemente sul sito del Comune nella sezione "Valutazione, Trasparenza e Merito".
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle erogazioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare e la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.